

REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998 N. 25
NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 01 - Finalità ed oggetto della legge

ART. 02 - Definizioni

ART. 03 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti

ART. 04 - Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici

TITOLO II - COMPETENZE

ART. 05 - Competenze della Regione

ART. 06 - Competenze delle Province – Attribuzione di funzioni ai circondari

ART. 07 - Competenze dei Comuni

ART. 08 - Organi istruttori della Regione e della Provincia

TITOLO III - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 09 - Contenuti del Piano regionale

ART. 10 - Procedure per l'approvazione del piano regionale – Partecipazione – Garante dell'informazione

ART. 11 - Contenuti dei piani provinciali

ART. 12 - Procedure per l'approvazione dei piani provinciali

ART. 13 - Effetti del Piano Regionale

ART. 14 - Effetti del Piano provinciale

TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 15 - Agenzia Regionale Recupero Risorse

ART. 16 - Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti

ART. 17 - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia

ART. 18 - Attività sperimentali

ART. 19 - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero

ART. 20 - Interventi di bonifica

TITOLO V - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

ART. 21 - Provvedimenti straordinari

ART. 22 - Vigilanza e attività sostitutiva

TITOLO VI - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)

ART. 23 - Comunità d'Ambito

ART. 24 - Delimitazione degli ATO

ART. 25 - Autosufficienza – Atti di indirizzo regionali – Sistemi d'ATO -Poteri regionali.

ART. 26 - Competenze della Comunità di Ambito

ART. 27 - Piani industriali

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 - Fondi di rotazione

ART. 29 - Norma finanziaria

ART. 30 - Sanzioni e tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

ART. 31 - Disposizioni transitorie

ART. 32 - Abrogazioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 **"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi"** (n.d.r. **"Decreto Ronchi"**), detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.
3. La Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli art. 3 e 14 della L. 8 Giugno 1990, n. 142, **"Ordinamento delle autonomie locali"** e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 **"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"**. A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità.
4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti. Quota parte delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Comunità d'ambito per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d'informazione.

ART. 2 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 22/97, ai fini della presente legge si intende per:
 - a. Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche.
 - b. ATO: Ambito Territoriale Ottimale.
 - c. Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunità di Ambito: l'aggregazione dei comuni ricadenti nel territorio delimitato dall'ATO associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente legge.
 - d. Sistema di ATO: l'aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d'intesa fra Comunità d'Ambito al fine del raggiungimento dell'autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale.
 - e. Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
 - f. Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunità d'Ambito attua la gestione dei rifiuti.
 - g. Gestore: il soggetto cui è affidata dalla Comunità d'Ambito la gestione di servizi o impianti previsti nel piano industriale.
 - h. Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato, le cooperative sociali di cui all'art. 1, primo comma, lett. b) della legge 18 novembre 1991, n. 381 **"Disciplina delle cooperative sociali"**, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, cui può essere affidata dal gestore, in conformità alle previsioni del contratto di servizio, l'attuazione di parti del piano industriale.
 - i. Garante dell'informazione: il pubblico dipendente incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli 10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi, **anche utilizzando le reti telematiche**. Il garante è scelto nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 **"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego"**, o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 **"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale"**, o comunque all'interno della struttura dell'ente.

ART. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi per la realizzazione di specifici progetti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle Comunità di Ambito. Essi debbono essere considerati fra le risorse disponibili all'interno del piano industriale. Fino alla data di costituzione delle Comunità di Ambito i soggetti destinatari dei contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle società e nei consorzi

a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi.

3. Le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale in conformità ai contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione territoriale dei materiali recuperati.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata, oltre che direttamente dall'amministrazione regionale, dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. di cui all'art. 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei progetti finanziati ai sensi del presente articolo. All'eventuale affidamento si provvede con atto della Giunta regionale che regola le modalità relative e determina l'onere massimo che può essere posto a carico dei soggetti interessati a titolo di concorso alle spese.

ART. 4 - Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con Province, Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.
2. Alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché a tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della regione, delle province o dei comuni, è fatto obbligo a fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40%.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale.
8. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 5/1995, devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

TITOLO II - COMPETENZE

ART. 5 - Competenze della Regione

5. Sono di competenza della Regione:
 - a. l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 9;
 - b. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti interessati dalle procedure di cui all'art. 21 e delle attività sperimentali di cui all'art. 18;
 - c. l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'art. 21 della presente legge e all'art. 13 del Decreto;
 - d. l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;
 - e. l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l'attività di controllo;
 - f. l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera m);

- g. l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d);
 - h. la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza del Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge.

ART. 6 - Competenze delle Province – Attribuzione di funzioni ai circondari

5. Sono di competenza delle Province:
- a. l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 11;
 - b. tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;
 - c. le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'A.R.P.A.T.;
 - d. l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto secondo le norme di cui al successivo art. 16;
 - e. le funzioni sostitutive di cui all'art. 22;
 - f. l'effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi
9. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al primo comma, lett. b), c), d), e), f) al circondario dell'Empolese Val d'Elsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n. 38.
10. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai circondari se istituiti con legge regionale.

ART. 7 - Competenze dei Comuni

1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.

ART. 8 - Organi istruttori della Regione e della Provincia

1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.
2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.

TITOLO III - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 9 - Contenuti del Piano regionale

6. Il piano regionale contiene:
- a. i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;
 - b. l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
 - c. i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - d. i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione;
 - e. i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi.
 - f. la individuazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;
 - g. la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;

- h. la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard;
 - i. l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
 - j. i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;
 - k. il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;
 - l. il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
 - m. la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), del Decreto.
3. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in particolare contiene:
- a. gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;
 - b. l'individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - b1) intervento a Breve Termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;
 - b2) intervento a Medio Termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto;
 - c. le prescrizioni per le definizioni degli interventi di bonifica e risanamento ambientale privilegiando prioritariamente l'impiego del materiale proveniente da attività di recupero dei rifiuti urbani;
 - d. il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree inquinate.
6. L'individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2, lettera b), è fatta mediante i censimenti di cui al D.M. del Ministro dell'Ambiente 16.5.1989, estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al DPR 17.5.1988, n. 175 " Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", e succ. mod., e mediante la predisposizione dell'anagrafe di cui all'art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall'ARPAT.

ART. 10 - Procedure per l'approvazione del piano regionale – Partecipazione – Garante dell'informazione

11. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi". Il piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche delle aree inquinate.
12. La Giunta regionale, adottata la proposta:
- a. la trasmette alle Province, ai Comuni e alle Comunità d'ambito;
 - b. nomina il garante dell'informazione;
 - c. comunica, con avviso pubblicato sul BURT e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, il nome del garante dell'informazione e l'avvenuto deposito del piano per trenta giorni, durante i quali chiunque può presentare osservazioni, presso le segreterie delle Province.
3. La Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento del piano, alla nomina del garante dell'informazione, dando avviso della procedura, del nome del garante, della consultabilità del piano presso la provincia e presso ogni comune, nonché della data di svolgimento della conferenza di programmazione di cui al comma 4 e delle modalità di partecipazione, attraverso adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia. L'avviso è comunicato anche alla Giunta regionale. I cittadini o le formazioni sociali che si rivolgono al garante dell'informazione e al comune, oltre ad acquisire una copia del piano regionale, accedono ai materiali di accompagnamento del piano medesimo, depositati presso la provincia.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, le Province convocano apposita conferenza di programmazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 "Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto", cui partecipano i soggetti pubblici e le formazioni sociali.
5. Le Province esprimono il proprio parere sul piano e lo fanno pervenire alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, unitamente alle determinazioni delle conferenze di programmazione e a tutte le osservazioni pervenute. Decorso tale termine, la Giunta regionale presenta la proposta di piano al Consiglio, dando atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte. Il Consiglio approva il piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.
6. Il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

7. Modifiche e aggiornamenti al piano sono approvati dal Consiglio Regionale sentite le province, i comuni e le Comunità d'Ambito.
8. L'approvazione di un nuovo piano regionale o di suoi stralci funzionali e tematici è soggetta alle procedure di cui ai commi da 1 a 6.
9. Ogni due anni la giunta regionale presenta una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

ART. 11 - Contenuti dei piani provinciali

3. Il piano provinciale contiene:
 - a. la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;
 - b. il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
 - c. la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all'art. 24;
 - d. l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;
d1 - l'eventuale individuazione, su proposta delle Comunità d'Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
 - e. l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
 - f. l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
 - g. l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;
 - h. l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del PTC e del piano regionale;
 - i. le modalità per l'attuazione del piano;
 - j. i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;
 - k. la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
 - l. i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;
 - m. la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale;
 - n. la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni alla provincia e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui.
 - o. la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dall'art. 12.
2. I piani provinciali contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
 - a. della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
 - b. della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;
 - c. della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;
 - d. dell'elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;
 - e. della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti.

ART. 12 - Procedure per l'approvazione dei piani provinciali

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli nei quali si articola il piano regionale, entro centottanta giorni dall'esecutività del piano regionale.
2. La provincia adotta il piano previo parere dei comuni, acquisito anche in apposita conferenza. Contemporaneamente all'adozione del piano, il presidente della Provincia nomina il garante dell'informazione. Con lo stesso atto può essere nominato il comitato per l'inchiesta pubblica, composto

- da non meno di tre esperti, di cui un dirigente della provincia, che lo presiede.
3. Il piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella Segreteria della Provincia e dei Comuni per sessanta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla provincia e al comitato per l'inchiesta pubblica se nominato.
 4. Dell'adozione del piano, della nomina del garante dell'informazione e eventualmente del comitato per l'inchiesta pubblica, nonché dell'avvenuto deposito, è data notizia con avviso pubblicato nel B.U.R.T e adeguatamente pubblicizzato sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.
 5. La provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.
 6. Oltre che dal garante dell'informazione, copia del piano è fornita, a richiesta, da ogni comune.
 7. La Giunta regionale si pronuncia sulla conformità del piano adottato ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando, o prescrivendo ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine
 8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i comuni convocati in apposita conferenza ed acquisito i verbali delle conferenze di cui al quinto comma, le memorie ivi presentate e la relazione del comitato per l'inchiesta pubblica se nominato, la provincia approva il piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzianti emersi nella Conferenza dei comuni o della Comunità d'Ambito quando istituita, dando atto inoltre delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
 9. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 7, ne dispone la pubblicazione per intero nel BURT. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
 10. Se la Giunta regionale ritiene che il piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 7, può disporre il rinvio per riesame alla provincia, su conforme parere espresso entro trenta giorni della Conferenza prevista dall'art. 8, primo comma. La provincia provvede ad adeguare il piano entro trenta giorni.
 11. Le modifiche al piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti. La Comunità d'ambito, quando costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 8.
 12. Le modifiche al piano provinciale sono apportate dalla provincia, di propria iniziativa o su proposta della Comunità d'ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per individuare nuovi localizzazioni di impianti di trattamento o smaltimento, sempre secondo le procedure previste dai commi da 1 a 11.

ART. 13 - Effetti del Piano Regionale

1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Gli effetti del piano regionale sono i seguenti:
 - a. I criteri e l'individuazione di cui alle lettere b), d) ed e) di cui all'art. 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale (PIT) regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16 gennaio 1995, n 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della stessa legge, relativamente alle prescrizioni localizzative;
 - b. gli elementi costituenti il piano regionale di gestione dei rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del PTC;
 - c. tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove quest'ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi della LR 5/95, art. 5, comma 5.
 - d. l'inserimento di un'area nel piano regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza, comporta:
 1. un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
 2. l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
 3. per effetto del vincolo di cui al punto d2), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente per territorio.
 - e. Il vincolo di cui alla lett. d) costituisce salvaguardia ai sensi dell'art 11 della L.R. 5/95.
 - f. L'individuazione degli ambiti da bonificare di cui all'art. 9, comma 2 lettera b), costituisce contenuto del piano di indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo a norma dell'art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 5/95 ai fini e per gli effetti della definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d) della citata legge.

ART. 14 - Effetti del Piano provinciale

1. Gli effetti dei Piani Provinciali di cui all'art. 11 sono i seguenti:
 - a. nell'ambito delle rispettive competenze, i Comuni conformano i propri atti ai contenuti dei piani provinciali;
 - b. le Comunità d'Ambito sono vincolate alla elaborazione dei piani industriali d'ambito di cui all'art. 27 nell'osservanza del piano provinciale e hanno l'obbligo di realizzarne tutti gli interventi;
 - c. le individuazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto del PTC a norma dell'art. 16, comma 4, lettera c), della L.R. 5/95 ai fini e per gli effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a), della citata legge;
 - d. le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1 dell'art. 11 costituiscono contenuto del PTC a norma dell'art. 16, comma 4, lettera e), della L.R. 5/95 ed hanno gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, della citata legge, ove tali localizzazioni siano state effettuate in conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti e tramite la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32 della L.R. 5/95 e, in presenza di PTC, sentito il parere del nucleo tecnico di cui all'art. 17 comma 9 della L.R. 5/95;
 - e. il vincolo di cui all'art. 13, comma 2, lett. d), relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, costituisce salvaguardia ai sensi dell'art. 21 della L.R. 5/95 ed i Comuni vi conformano il proprio piano regolatore applicando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera d) della presente legge;
 - f. fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), della LR 5/95 gli elementi dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità di Ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell'ATO di riferimento.

TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 15 - Agenzia Regionale Recupero Risorse

1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del Decreto e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti.
2. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall'art 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazioni, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma.

Art. 16 - Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per l'adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 13 del Decreto sono competenti:
 - a. il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;
 - b. il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno della Provincia;
 - c. il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.
2. Le competenze di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

ART. 17 - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia

1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'art. 22 della L. 9/1/91, n° 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", possono essere previsti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt.

31 e 33 del Decreto, possono essere siglati gli accordi di programma ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del Decreto stesso, previo quanto previsto dal successivo comma 3. La pubblicazione nel BURT dell'accordo di programma determina la modifica dei Piani Provinciali.

3. Quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 22, comma 11, del Decreto, agli accordi di programma stipulati dalla Regione partecipano la provincia e il comune interessati.

ART. 18 - Attività sperimentali

1. E' competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art.29 del Decreto.
2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
3. La Giunta regionale definisce:
 - a. la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
 - b. i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
 - c. i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T., fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
 - d. le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

ART. 19 - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero.

1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.
2. L'importo della fideiussione, da depositare all'atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
3. Le direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), indicano:
 - a. le modalità ed i tempi per la presentazione delle fideiussioni, anche per le attività di discarica autorizzata all'esercizio in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
 - b. le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto.

ART. 20 - Interventi di bonifica

1. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Breve termine" contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).
2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.
3. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il Comune, previa verifica da parte dell'A.R.P.A.T. della permanenza delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del Decreto.
4. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Medio termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e).
5. La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato.
6. Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3.
7. Le funzioni di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del Decreto, sono conferite alle province.
8. Per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni, per la formulazione di modifiche, integrazioni o prescrizioni ai progetti di bonifica, nonché per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento rispettivamente all'articolo 17, comma 4 e 5, e all'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto, le Province si avvalgono delle Conferenze provinciali previste dall'art. 8, comma 2, della presente legge.
9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d'intesa fra le province interessate.
10. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.
11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e

ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fidejussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.

12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.
14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all'art. 53 della L. 142/90, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'Ente.
15. Per l'esecuzione dei progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica, la Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, può erogare contributi, limitatamente a soggetti pubblici e privati che procedano alla realizzazione degli interventi in conformità alle disposizioni di legge, facendo fronte con i fondi di cui all'art. 29 secondo modalità e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale, in conformità all'art. 17, comma 6bis, del Decreto.
16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l'area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa.

TITOLO V - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

ART.21 - Provvedimenti straordinari

1. Il Presidente della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica e immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nullastato ove occorrenti.
2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione e gestione tramite Commissario "ad acta".
3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale.
4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani provinciali e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d'Ambito ai sensi dell'art. 25.
5. Le Comunità di Ambito autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a L. 200 per Kg. di rifiuto.
6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.
7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:
 - a. 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
 - b. 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
 - c. 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
 - d. 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l'autorizzazione al conferimento decade.

9. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.

ART. 22 - Vigilanza e attività sostitutiva

1. La Regione vigila:
 - a. che i piani provinciali di cui all'art. 11 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 12 ed in conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - b. che le Comunità di Ambito si costituiscano nelle forme e nei modi di cui alla presente legge e nei tempi di cui al comma 2 dell'art. 23.
2. Le Province vigilano:
 - a. che i piani industriali di cui all'art. 27 siano approvati dalle Comunità di Ambito nei tempi e con le procedure ivi previste e in conformità al piano regionale ed al piano provinciale;
 - b. che gli interventi contenuti nei piani provinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi e nei piani industriali;
 - c. che le gestioni siano condotte in conformità alla pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard tecnici-economici.
3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal Piano per i provvedimenti di competenza. La Provincia, entro il 31 Marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.
4. Le Comunità di Ambito assicurano:
 - a. che i gestori realizzino gli interventi in conformità al piano industriale ;
 - b. che i gestori gestiscano gli impianti ed i servizi in conformità ai piani industriali.
5. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte Provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.
6. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 5, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione e in base ai controlli di cui ai commi 2 e 4, dalle Province.
7. La Regione provvede direttamente:
 - a. fino all'approvazione dei piani provinciali;
 - b. in caso di mancata sostituzione da parte delle province decorsi 60 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.

TITOLO VI - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)

ART. 23 – Comunità d'Ambito

10. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione dei rifiuti è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunità di Ambito.
11. La Comunità di Ambito si costituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi seguenti. La Comunità di Ambito opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del Decreto, l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio di riferimento.
12. La comunità di Ambito si costituisce in una delle seguenti forme:
 - a. attraverso la convenzione prevista dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;
 - b. attraverso un consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della stessa legge.
13. A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento. In caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvedono d'intesa le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia, adottato d'intesa con il presidente delle altre province interessate in caso di ATO compreso nel territorio di più province, è scelta la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione di tanti comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento.
14. Se la forma scelta è il consorzio, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvede:
 - a. a predisporre lo Statuto-tipo della Comunità di Ambito sulla base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo, con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge;
 - b. a inviare lo Statuto per l'approvazione agli Enti che costituiscono la Comunità di Ambito ed a

- esercitare il controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- c. a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Comunità di Ambito;
 - d. ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento della Comunità di Ambito.
15. Se la forma scelta è la convenzione, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, individuano il comune responsabile del coordinamento, il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema-tipo, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16. Il peso dei Comuni all'interno della Comunità di Ambito è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:
- a. quantità di rifiuti prodotti;
 - b. quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;
 - c. quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.

ART. 24 - Delimitazione degli ATO

8. Sono istituiti, al fine della gestione dei rifiuti urbani, così come stabilito dall'art. 23 del Decreto, i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO):
- a. ATO 1. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Massa e Carrara;
 - b. ATO 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca
 - c. ATO 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;
 - d. ATO 4. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Livorno;
 - e. ATO 5. Costituito dai comuni compresi nelle province di Prato, di Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario dell'Empolese Val d'Elsa, così come definiti dalla L.R. 29 maggio 1997, n° 38;
 - f. ATO 6. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze ad esclusione di quelli del circondario Empolese;
 - g. ATO 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;
 - h. ATO 8. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Siena;
 - i. ATO 9. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Grosseto.
9. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale, sentite le province e i comuni interessati.
10. Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

ART. 25 - Autosufficienza – Atti di indirizzo regionali – Sistemi d'ATO - Poteri regionali.

1. Qualora al momento dell'adozione dei piani provinciali di cui all'art. 12, secondo comma, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, la provincia ne indica nel piano la dimensione quantitativa e formula la propria proposta relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'Ambito, ai fini dello smaltimento.
2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine della loro soluzione più razionale, attraverso specifici atti d'indirizzo. Tali atti hanno natura d'integrazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti.
3. Al momento dell'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, entrambe le province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.
4. La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunità d'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano provinciale e ne danno conto nei piani industriali di cui all'art. 27.
5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti, l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'ATO come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano provinciale.
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi precedenti, la Regione provvede:
 - a. ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 22, i piani provinciali ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;
 - b. ovvero a modificare la delimitazione degli ATO a norma dell'art. 24, comma 2, qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera a);
 - c. ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'art. 21, primo comma, con applicazione del tributo previsto dal quinto comma dello stesso articolo, qualora non risulti possibile procedere ai sensi delle lettere a) e b).

ART. 26 - Competenze della Comunità di Ambito

1. Le Comunità di Ambito attuano i piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso i piani industriali.

2. Le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengono in particolare:
 - a. all'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano industriale;
 - b. alla realizzazione degli interventi previsti nei piani provinciali e nei piani industriali individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto; queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nei piani industriali; il contratto di servizio esplicita l'obbligo di rispetto da parte del gestore dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro; il contratto di servizio indica inoltre le modalità con le quali il gestore può affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all'art. 2, lett g);
 - c. alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'ATO;
 - d. alla determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del Decreto nonché delle modalità per la sua introitazione. La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
 - e. all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le attività di cui al comma 2 sono organizzate dalle Comunità di Ambito per il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al piano regionale. A tal fine le Comunità d'Ambito e le Province istituiscono forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.
4. La Comunità di Ambito rendiconta alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale nelle forme e nei tempi stabiliti con atto della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27 - Piani industriali

1. Il piano industriale si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel piano provinciale. Il piano industriale contiene:
 - a. l'individuazione delle aree di raccolta;
 - b. i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
 - c. gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
 - d. i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
 - e. la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
 - f. lo schema di assetto gestionale, che espliciti le eventuali gestioni sub-provinciali previste nel piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
 - g. il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
 - h. la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari;
 - i. gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.
2. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione dei Piani provinciali, le comunità di ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d'ambito nominano il garante dell'informazione.
3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi, presso la sede della Comunità d'ambito, i comuni dell'ambito ottimale e la Provincia, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, la provincia può prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano provinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute.
4. La Comunità d'Ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il Piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alla provincia, che lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la Comunità d'Ambito non abbia provveduto, e ne dispone la pubblicazione nel BURT. Il piano industriale è efficace dalla data di pubblicazione.
5. Le modifiche al piano industriale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
6. Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica l'attuazione del piano industriale e l'attività dei gestori. La Comunità d'Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7.
7. In ogni caso il Comitato è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalla provincia. Il comitato riferisce alla Comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del Piano; almeno due volte l'anno elabora relazioni sullo stato del Piano e le trasmette ai consigli

comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alla Provincia. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'autorità d'ambito.

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 - Fondi di rotazione

17. Gestione dei Rifiuti.

- a. Per il finanziamento e gli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lettera f, all'art. 21, comma 2, e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa alla gestione dei rifiuti, è istituito un fondo di rotazione alimentato con i contributi previsti del comma 5 dell'art. 21, con gli eventuali proventi delle convenzioni e degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 17, comma 1 e con i rimborsi di cui alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti già erogati ai sensi dell'art. 16 della legge 12/1/95, n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti".
- b. I soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dall'inizio della messa in servizio dell'impianto. La determinazione del periodo ammesso per il rimborso è fissato dalla Giunta con l'atto di concessione del finanziamento.

18. Interventi di bonifica.

- a. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa agli interventi di bonifica, è istituito un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regionale e con i rimborsi alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti già erogati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/5/93, n°29, "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica".
- b. le spese degli interventi di bonifica sono a carico in solido del soggetto di cui all'art. 20, comma 2.
- c. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono recuperate con le procedure previste dal R.D. 14/4/1910, n° 639 "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" e riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo.
- d. Per gli interventi urgenti finanziati tramite il fondo di rotazione di cui alla precedente lettera a) e per i quali non sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati, la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.
- e. Qualora i soggetti obbligati siano Enti pubblici il rimborso delle somme anticipate tramite il fondo di rotazione è dovuto senza alcun onere di interesse in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dalla certificazione dell'avvenuta bonifica.

ART. 29 - Norma finanziaria

11. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 e all'art. 5, lettera f) e g), decorrenti dal 1998, è fatto fronte con legge di bilancio con imputazione delle spese ai capitoli 29440 e 28190 del bilancio 1998.
12. Al finanziamento dei fondi di rotazione di cui all'art. 28 e decorrenti dal 1998, si fa fronte con legge di bilancio con imputazione della spesa ai capitoli 28200 e 28490 del bilancio 1998 con le declaratorie modificate come segue:
 - cap. 28200 fondo di rotazione per la gestione dei rifiuti (L.R. 18.05.1998, n.25)
 - cap. 28490 fondo di rotazione per interventi urgenti bonifica (L.R. 18.05.1998, n.25)I rientri ai fondi di rotazione saranno allocati sul bilancio 1998 rispettivamente sui capitoli 24984 e 24245 del bilancio 1998 con le declaratorie modificate come segue:
 - cap. 24984 contributo previsto dal comma 5 dell'art. 21 della L.R. 18.05.1998, n.25 e rimborsi di cui al comma 1 dell'art. 28;
 - cap. 24245 fondo di rotazione di cui al comma 2 art. 28 della L.R. 18.05.1998, n.25 e rimborsi di cui al comma 2 dell'art. 28;
13. Al finanziamento delle attività di cui all' art. 5, comma 1, lettera g), decorrente dal 1998, è fatto fronte con legge di bilancio con imputazione della spesa al capitolo 28210 del bilancio 1998 la cui declaratoria viene così modificata:
 - cap. 28210 spese per interventi previsti all'art. 5, comma 1, lettera h) ed all'art 15 della L.R. 18.05.1998, n.25.
14. E' autorizzata fin dalla anno 1998 la restituzione degli sgravi retributivi introdotti dall'arte. 2, comma 6, del regolamento n° 10 approvato con deliberazione del C.R. 28/2/95 per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 fino all'importo complessivo di 5 miliardi con l'imputazione della spesa al capitolo 28200 del bilancio 1998.
15. La Giunta è autorizzata, al seguito dell'accertamento delle entrate derivanti da contributi di cui all'arte.

21, comma 5, della presente legge, sul capitolo 24984, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate medesime e la destinazione al fondo di rotazione.

16. Le entrate acquisite siano ridestinate al finanziamento degli interventi di cui al capitolo 28200.
17. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

Art. 30 - Sanzioni e tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

7. Chiunque viola divieti e obblighi contenuti nella presente legge, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
8. Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano regionale vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.
9. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
10. I tributi di cui alla LR 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549" sono aumentati nella misura massima prevista dalla legge 549/95 qualora:
 - a. non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del Decreto;
 - b. vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall'art. 5, comma 6, del Decreto, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, commi 6 e 6bis.
 - c. non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate di cui all'art. 11.
11. Per i fini previsti dal comma 4, lett. a), l'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalla Giunta regionale successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, primo comma, lett. a), b) e c) del Decreto. L'incremento del tributo o il suo eventuale conguaglio sono calcolati con decorrenza dalle scadenze suddette.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

5. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'art. 9, comma 9, resta valido il piano regionale vigente all'entrata in vigore della presente legge. Tale piano produce gli effetti di cui all'art. 13.
6. Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai sensi dell'art. 12, si applicano i piani regionali approvati ai sensi della LR 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono richiedere alla Giunta Regionale la verifica di conformità delle scelte dei Piani suddetti e delle loro varianti al Piano Regionale, salvo che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e modifiche all'esistente seguono la procedura prevista dall'art. 12 contestualmente ad una informazione delle parti già approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei piani provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della LR 65/84 prima della decadenza prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 13, comma 4, della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e non approvati dalla Regione per la successiva decadenza prevista dalla norma transitoria richiamata, sono considerate conformi, su richiesta della provincia, qualora la Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal piano regionale di cui all'art. 22 del Decreto.
7. Sino all'adozione del piano di bonifica di cui all'art. 9, comma 2, resta in vigore il piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato ai sensi della LR 29/93. Solo con l'adozione del piano di cui all'art. 9, comma 2, si producono gli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 4.
8. Le direttive tecniche e procedurali di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali, sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle suddette direttive, conservano validità le direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e della LR 29/93.
9. Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attribuisce agli enti competenti ai sensi della presente legge la conclusione del procedimento.
10. Fino all'approvazione dei piani industriali, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunità di Ambito interessate, ove costituite.
11. In prima applicazione, i piani provinciali di cui all'art. 11 sono approvati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 32 - Abrogazioni

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'art. 10 della L.R. 19.08.89 n. 60, dell'art. 4 della L.R. 06.09.93 n. 64, il comma 5 della L.R. 02.09.89 n. 61 e dell'art. 4 della L.R. 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:
 - a. la L.R. 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
 - b. la L.R. 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 60/88 – Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"

- c. la L.R. 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione Recupero Risorse S.P.A. Art. 10 L.R: 60/88"
- d. la L.R. 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- e. la L.R. 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie – Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 agosto 1988, n. 60 – Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- f. la L.R. 7 novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla L.R. 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- g. la L.R. 12 gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- h. la L.R. 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- i. la L.R. 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- j. la L.R. 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'art. 16 della L.R. 12.01.0995, n. 4 e dall'art. 6 della L.R. 12.05.1993, n. 29.

Firenze, 18 maggio 1998

Approvata dal **Consiglio Regionale della Toscana** il 17 aprile 1998, vistata dal **Commissario del Governo** il giorno 8 maggio 1998 e pubblicata sul **Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.19** del 28 maggio 1998